

**SCHEMA DI VALUTAZIONE n. 54/2012
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

TITOLO:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio		
NUMERO ATTO	COM (2012) 584 def.		
NUMERO PROCEDURA	2012/0283 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	17/10/2012		
DATA DI TRASMISSIONE	17/10/2012		
SCADENZA 8 SETTIMANE	13/12/2012		
ASSEGNATO IL	18/10/2012		
COMM.NE DI MERITO	10 ^a	Parere motivato entro	22/11/2012
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a e 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	15/11/2012
OGGETTO	La proposta di direttiva è diretta alla rifusione e all'aggiornamento della direttiva 1999/5/CE sul reciproco riconoscimento della conformità delle apparecchiature radio, nonché al suo adeguamento al "nuovo quadro normativo" per la commercializzazione dei prodotti, di cui alla decisione n. 768/2008, e al nuovo quadro relativo all'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione europea.		
BASE GIURIDICA	La proposta si basa sull'articolo 114 TFUE, secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.		
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ	La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto solo con un atto dell'Unione è possibile assicurare l'armonizzazione tecnica dei prodotti in funzione di un'effettiva libera di circolazione delle merci, nonché ad allineare un testo legislativo europeo alle nuove procedure degli atti delegati e degli atti di esecuzione introdotti dal Trattato di Lisbona.		
PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ	La proposta appare conforme al principio di proporzionalità, in quanto essa si limita ad aggiornare la normativa sulla conformità delle apparecchiature radio, e ad adeguarla al "nuovo quadro normativo" relativo alla commercializzazione dei prodotti e alle		

competenze di esecuzione alle nuove procedure degli atti delegati e degli atti di esecuzione introdotti dal Trattato di Lisbona. Le deleghe di potere sembrano, inoltre, rispettare il criterio della “non essenzialità” delle materie oggetto di delega.

ANNOTAZIONI:

La proposta di direttiva è diretta alla rifusione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e il reciproco riconoscimento della loro conformità a determinati requisiti di sicurezza ed efficienza, in quanto essa ha subito numerose e sostanziali modifiche.

La rifusione è strutturata secondo il cosiddetto “nuovo quadro normativo” dettato dal regolamento (CE) n. 765/2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, e dalla decisione n. 768/2008/CE, relativa a un quadro comune per l'immissione sul mercato dei prodotti.

In particolare, la decisione n. 768/2008/CE stabilisce un quadro comune di principi generali e di disposizioni di riferimento da applicare a tutte le normative di armonizzazione concernenti le condizioni per l'immissione sul mercato dei prodotti, in modo da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tali normative.

Per quanto riguarda il campo di applicazione, la proposta di direttiva provvede ad escludervi i terminali a linea fissa, coperti dalla direttiva 2006/95/CE, e gli aspetti di concorrenza sul mercato delle apparecchiature terminali, che sono adeguatamente disciplinati dalla direttiva 2008/63/CE.

Rispetto alla direttiva 1999/5/CE, la proposta provvede inoltre ad alcuni aggiornamenti tecnici concernenti in particolare le apparecchiature “*software-defined*”, nonché ad alcune misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi.

In particolare, tra le misure di semplificazione normativa, oltre alla delimitazione del campo di applicazione, è prevista: la soppressione dell'obbligo di notifica dell'immissione sul mercato di apparecchiature che utilizzano bande di frequenze non armonizzate a livello dell'Unione europea, la soppressione dell'obbligo di apporre sul prodotto un identificatore di categoria delle apparecchiature, e la soppressione dell'obbligo di apporre la marcatura CE sulle istruzioni per l'uso.

Con l'occasione si provvede anche ad allineare le attuali competenze di esecuzione della Commissione europea, previste dalla direttiva 1999/5/CE, alle nuove procedure degli atti delegati e degli atti di esecuzione, di cui agli articoli 290 e 291 del TFUE.

Come è noto, l'articolo 290 del TFUE prevede che un atto legislativo possa delegare alla Commissione europea il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo stesso. L'articolo 291 del TFUE prevede, invece, che un atto legislativo possa conferire alla Commissione europea competenze di esecuzione, allorché si renda necessario stabilire condizioni uniformi di esecuzione negli Stati membri dell'atto legislativo stesso.

I poteri delegati *ex* articolo 290 del TUE, previsti dalla proposta di direttiva, riguardano in particolare: l'adeguamento al progresso tecnico mediante modifiche all'allegato II (articolo 2, paragrafo 3); l'identificazione delle categorie di apparecchiature radio a cui applicare ciascuno dei requisiti di conformità (articolo 3, paragrafo 3); l'identificazione delle categorie di apparecchiature radio “*software-defined*”, da sottoporre all'obbligo, per i fabbricanti, di fornire informazioni sulla loro conformità (articolo 4, paragrafo 2); l'identificazione delle categorie di apparecchiature radio caratterizzate da un basso livello di conformità, da sottoporre all'obbligo di registrazione da parte dei fabbricanti (articolo 5, paragrafo 2).